Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME – POLAVENO
C.F.: 80048360178, Codice meccanografico: BSIC81100Q
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – tel. 030-652121
Email: bsic81100q@istruzione.it PEC: bsic81100q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LE ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE IN CLASSE DI SPECIALISTI ED ESPERTI PRIVATI INCARICATI DALLE FAMIGLIE

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 12/11/2026

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le condizioni e le procedure per l'autorizzazione all'accesso nei plessi dell'Istituto e nelle aule scolastiche di figure professionali esterne (psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, analisti del comportamento/terapisti ABA, logopedisti) incaricate privatamente dalle famiglie di alunni con disabilità certificata (L. 104/1992), con disturbi specifici dell'apprendimento (L. 170/2010) o con bisogni educativi speciali (BES).

2. L'accesso è consentito unicamente per finalità di osservazione mirata dell'alunno seguito, finalizzata a favorire la sinergia educativa, il raccordo con il percorso terapeutico/abilitativo e il supporto alla stesura o verifica degli strumenti di inclusione (PEI o PDP), nell'esclusivo interesse del minore.

Art. 2 – Condizioni per la presentazione della richiesta

1. La richiesta di accesso per osservazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico da entrambi i genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale) con un congruo anticipo (di norma almeno 15 giorni prima della data richiesta).

2. La richiesta deve contenere:

a) I dati anagrafici e professionali dello specialista (inclusa l'indicazione dell'Ordine professionale di appartenenza o dell'albo/registro professionale);

b) La motivazione clinica/pedagogica dettagliata dell'osservazione;

c) Il calendario proposto, indicante se trattasi di singolo intervento (data e fascia oraria) ovvero di un ciclo programmato di osservazioni (numero massimo di incontri, periodicità e durata di ciascuna sessione);

d) La formale dichiarazione della famiglia che solleva l'Istituzione scolastica da ogni onere economico relativo all'incarico professionale conferito.

Art. 3 – Valutazione e provvedimento del Dirigente Scolastico

1. L'ammissione dell'esperto non costituisce un diritto automatico della famiglia, ma è subordinata alla valutazione discrezionale e motivata del Dirigente Scolastico, sentito il team docenti o il Consiglio di classe e, ove opportuno, le figure strumentali per l'inclusione.

2. Il Dirigente Scolastico valuta la compatibilità dell'osservazione con la regolare programmazione didattica, l'impatto sul clima relazionale della classe e l'eventuale concomitanza con prove di verifica, verifiche sommative o altre attività non compatibili.

3. Il Dirigente Scolastico rilascia formale Decreto di Autorizzazione, concordando il calendario definitivo con i docenti di classe. L'autorizzazione decade automaticamente al termine del periodo concesso.

Art. 4 – Regole di condotta e limiti operativi dell'esperto

1. L'esperto ammesso in classe:

a) Mantiene una posizione rigorosamente neutrale e non invasiva (osservazione partecipante passiva), evitando interferenze con lo svolgimento della lezione o con le dinamiche di classe;

b) Non può rivolgere domande, impartire indicazioni o svolgere valutazioni cliniche dirette in aula nei confronti degli altri studenti né del minore osservato durante l'orario di lezione;

c) Non può formulare rilievi, giudizi o contestazioni ai docenti circa le metodologie didattiche adottate;

d) Non può restare solo con il minore all'interno o all'esterno dell'aula, rimanendo sempre sotto la sorveglianza e la responsabilità del personale docente in servizio.

2. Un eventuale momento di confronto e restituzione tra l'esperto e i docenti (o il docente di sostegno) deve avvenire al di fuori dell'orario di lezione della classe o nei momenti dedicati alla programmazione/GLO.

Art. 5 – Riservatezza e tutela dei dati personali (GDPR)

1. L'osservazione ha ad oggetto **esclusivamente il minore per il quale l'esperto ha ricevuto l'incarico professionale**. È fatto espresso divieto di raccogliere, annotare, memorizzare o trattare dati personali, anagrafici, comportamentali o sanitari relativi agli altri alunni presenti in classe o al personale scolastico.

2. È fatto assoluto divieto di effettuare registrazioni audio, video, fotografie o riprese con qualsiasi strumento (smartphone, tablet, registratori portatili). I dispositivi personali devono essere disattivati per tutta la permanenza nel plesso.

3. L'esperto è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio ex art. 28 L. 241/1990 e degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003. Qualsiasi relazione, verbale o nota redatta dall'esperto a seguito dell'osservazione non deve contenere alcun riferimento identificabile a terzi (compagni di classe o docenti).

Art. 6 – Revoca e interruzione dell'autorizzazione

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento o delle indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico o dai docenti comporta l'immediata interruzione dell'osservazione e la revoca con effetto immediato dell'autorizzazione.

2. In caso di condotte lesive della riservatezza dei minori, la scuola ne dà formale segnalazione all'Ordine professionale competente, impregiudicata la tutela nelle sedi civili o penali.